



Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
“DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016 E SS.MM.II”**

INDICE

Premessa	pag. 2
Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 5
Art. 2 – Soggetti interessati	pag. 5
Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi	pag. 5
Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	pag. 6
Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti	pag. 7
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego	pag. 7
Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione	pag. 8
Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati	pag. 8
Art. 9 – Costituzione del fondo	pag. 8
Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo	pag. 10
Art. 11 – Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo	pag. 10
Art. 12 – Erogazione delle somme	pag. 10
Art. 13 – Coefficienti di riduzione	pag. 11
Art. 14 – Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	pag. 11
Art. 15 – Applicazione	pag. 12
Art. 16 – Disposizioni transitorie e di coordinamento	pag. 12
Art. 17 – Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 12

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016 E SS.MM.II”

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. “Legge Merloni”), riprende il concetto dell’espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all’interno delle pubbliche amministrazioni all’art. 24, comma 1, laddove prevede che *“Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ...”*.

A fronte dell’espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l’art. 18 della L. n. 109, ha previsto l’incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l’art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera rr) della l.n. 11/2016 *”al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2%per le attività tecniche ...”*.

Oggi, il comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Proprio per offrire un supporto operativo a favore delle Regioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza, nell’ambito del GdL “Contratti pubblici” è stato elaborato da uno specifico tavolo tecnico (“GdL incentivi ex art.113 del dlgs 50/2016”), coordinato dalla Regione Umbria, condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali, lo schema di regolamento in argomento, che individua i criteri necessari e propedeutici per l’erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche.

I lavori del tavolo tecnico hanno tenuto conto anche del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti,

Sezione Autonomie n. 7/2017. Il Collegio è intervenuto sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici - previsto dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 - dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, l. 208/2015."

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

Con l'entrata in vigore del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" cosiddetto "Sblocca cantieri" è stato modificato tra gli altri anche l'Art. 113, comma 2 :

A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.";

Successivamente a seguito della conversione con modificazioni del Decreto-legge 32 del 18/04/2019 nella legge 14 Giugno 2019 n. 55, con ulteriori modificazioni, il c. 2 dell'art. 113 del Codice è stato modificato con la seguente definitiva stesura:

"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni

tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”;

Di fatto con questa ultima modifica vengono eliminate tra le attività “incentivabili” svolte dal personale interno quelle relative a progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Inoltre, alla luce della Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 310/2019/PAR del 18.07.2019 si ritiene opportuno modificare l’art. 10 chiarendo le condizioni essenziali per il riconoscimento dell’incentivo delle funzioni Tecniche in caso di Lavori e in caso di servizi e forniture.

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.”

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio (compreso quello assunto a tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo/contabile
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del responsabile del Settore, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. La determinazione di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta dei procedimenti/su procedimenti assegnati;
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico al momento della costituzione del gruppo di lavoro è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante Beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.13, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche dell'aquota di cui all'articolo 13 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le

informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali ,alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
- all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
 - all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore de icontrati pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000	1,6%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
– per la parte fino a euro 500.000,00	2%
– per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui venga nominato con apposita determinazione il Responsabile del settore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
8. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11

(Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo)

1. Possono essere oggetto di applicazione del presente regolamento gli appalti di servizi e forniture di importo superiore ad € 20.000,00;
2. Non possono essere oggetto di applicazione del presente regolamento gli appalti relativi ad adesioni alle convenzioni CONSIP, o adesioni a qualsiasi altra centrale di committenza. Sono esclusi inoltre gli affidamenti diretti di servizi e forniture;
3. Trovano applicazione al presente regolamento a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, co.15 del Codice;

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile del Settore competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 5% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 20% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per

accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del Settore di riferimento contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, co. 3, lett. b).

Articolo 13

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 14

(Quantificazione e Liquidazione dell'incentivo)

1. Il Responsabile del Settore, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.
2. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del Settore Competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura
4. Il Responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase di esecuzione, etc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero alla verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, specificando il tipo di attività svolta, la percentuale realizzata ed i relativi tempi.
7. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile del Settore al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale.

Articolo 15

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014. In assenza di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), e ai sensi della normativa vigente nella Regione Siciliana, sono attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, applicando pertanto l'incentivo di cui al presente regolamento.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla previgente disciplina normativa e al Regolamento incentivante del Comune di Ferla vigente nel momento della conclusione delle attività (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).

Articolo 17

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con Regolamento interno dalla G.C.n.148 del 21 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
3. In linea con la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 6 del 10 Aprile 2018, il presente regolamento, inoltre, trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e nei limiti del trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs 75/2017.

(TABELLA 1):

Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Fase Programmazione	Fase Verifica	Fase Affidamento	Fase Esecuzione	Totale
	5,00%	20,00%	25,00%	50,00%	100,00%
Responsabile della Programmazione	2,00%	-	-	-	2,00%
Responsabile del Procedimento	-	7,00%	10,00%	15,00%	32,00%
Verificatore della progettazione	-	10,0%	-	-	10,00%
Direzione dei Lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del Direttore operativo e dell'Ispettore di cantiere)*	-	-	-	20,00%	20,00%
Collaudatore/certificatore**	-	-	-	7,00%	7,00%
Collaboratori tecnici***	1,50%	1,50%	1,50%	4,00%	8,50%
Collaboratori Giuridico-Amministrativi***	-	1,50%	1,50%	2,00%	5,00%
Collaboratori Contabili***	1,50%	-	12,00%	2,00%	15,50%

*In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 15%; Direttore operativo 4%; Ispettore di cantiere 1%.

**Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 7% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.

Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 10,00%	Fase affidamento 30,00%	Fase esecuzione 60,00%	Tot. per fasi 100,00%
Responsabile della programmazione	4,00%	-	-	4,00%
Responsabile del procedimento	-	15,00%	15,00%	30,00%
Direttore dell'esecuzione	-	-	20,00%	20,00%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione	-	-	10,00%	10,00%
Collaboratori tecnici **	2,00%	8,00%	6,00%	16,00%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	2,00%	4,00%	4,00%	10,00%
Collaboratori contabili **	2,00%	3,00%	5,00%	10,00%
Totale				100%
** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.				

